

n. 308095 di rep.

n. 38782 di fasc.

Assemblea dell'associazione
"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE"

con sede in Pordenone

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno
30 GIUGNO 2021

In Pordenone, nel mio studio in piazza E. Ellero dei Mille
n.2.

Davanti a me dr. GIORGIO PERTEGATO, notaio in Pordenone,
collegio di Pordenone, e' comparsa la signora:

- PREDONZAN ADRIANA, nata a Trieste il 28 giugno 1950 e
domiciliata agli effetti del presente atto presso
l'associazione

"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE" o piu' brevemente
"U.T.E. DI PORDENONE", con sede in Pordenone, via Concordia
n. 7, codice fiscale 91014170939 e partita i.v.a.
01272820935,

cittadina italiana, comparente, della cui identita' personale
io notaio sono certo.

La signora PREDONZAN ADRIANA, nella sua qualita' di
presidente del consiglio direttivo dell'associazione
"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE", dichiara che:

* in data 22 giugno 2021 in Pordenone, via Concordia n.7,
con inizio alle ore 17.15 (diciassette e quindici), si e'
tenuta l'assemblea degli associati, regolarmente convocata in
tale data e luogo, alle ore 17.00, mediante avviso diramato a
ciascun socio, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifiche dello Statuto al fine di adeguarlo al D.Lgs.
3.7.2017 N. 117 (Codice del Terzo Settore)

* ha chiesto a me notaio di redigere il verbale
dell'assemblea medesima.

Pertanto do' atto che il resoconto dello svolgimento della
predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, e'
quello di seguito riportato.

Il presidente fa innanzi tutto presente che l'assemblea si
terra' in modalita' telematica, a norma dell'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i. al fine di favorire la
prevenzione del contagio da Covid-19.

Il presidente constata e da atto:

a) che sono presenti n. 12 (dodici) associati su n. 21
(ventuno) associati costituenti l'attuale compagine sociale
avente diritto a voto e precisamente: son presenti in questo
luogo gli associati CHIAROTTO SERGIO, PREDONZAN ADRIANA e
ZUZZI LAURA, mentre risultano video collegati gli associati
BERTOIA MARILISA, BRAN ORNELLA, COLONNELLO ITALIA, FERRARO
ADRIANO quale presidente della FONDAZIONE CONCORDIA SETTE,

REGISTRATO A

PORDENONE

II 20/07/2021

al n.12399 serie 1T

Euro 200,00



FERRARO FRANCESCA, GHERSETTI MARTINA, LEONORI ANN LUPTON, PADOVESE LUCIANO e VASSALLO MARIA FRANCESCA;

b) che del Consiglio Direttivo sono presenti in questo luogo il presidente signora PREDONZAN ADRIANA e il signor CHIAROTTO SERGIO, consigliere, mentre risultano video collegati la signora VASSALLO MARIA FRANCESCA, vice presidente e i signori COLONNELLO ITALIA, GHERSETTI MARTINA, LEONORI ANN LUPTON e PADOVESE LUCIANO, consiglieri;

c) che del Collegio dei Revisori risultano video collegati le signore FERRARO FRANCESCA e BRAN ORNELLA;

d) che in conseguenza di tutto quanto sopra constatato la presente assemblea e' validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Il presidente dell'assemblea chiama me notaio a fungere da segretario.

Il presidente dell'assemblea, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, illustra ai presenti che per poter iscrivere l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si rende necessario adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n.179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente dell'assemblea illustra le modifiche obbligatorie e facoltative apportate allo statuto sociale, rispetto al testo precedente, finalizzate al suo adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017.

Si apre quindi una breve discussione al termine della quale l'assemblea, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) di adottare il testo di statuto che, previa lettura data alla comparsa, si allega al presente verbale sub "A", testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

2) di autorizzare il Presidente dell'associazione ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate e il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.45 (diciassette e quarantacinque).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),

come rese applicabili dall'art. 104, primo comma, dello stesso D. Lgs. 117/2017.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su di due mezzi fogli per due facciate e parte della terza, viene da me letto alla comparente, che l'approva e conferma e con me lo sottoscrive, qui in fine e a margine del primo mezzo foglio alle ore nove e venti.

F.to ADRIANA PREDONZAN

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)



Allegato "A" al n.308095 di rep. e al n.38782 di fasc.

STATUTO dell'Associazione
"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE"
con sede in Pordenone

Art.1

Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, e' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, l'Associazione denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE", o, piu' brevemente, "UTE DI PORDENONE", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pordenone. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pordenone non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera principalmente presso la struttura di Pordenone ove e' stabilita la sede legale e le manifestazioni finalizzate all'attivita' pubblica di raccolta fondi possono essere organizzate in qualsiasi luogo d'Italia.
4. L'Associazione potra' istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventera' quindi "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE APS" oppure "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI PORDENONE associazione di promozione sociale" oppure ancora, abbreviato, "UTE DI PORDENONE APS".
2. L'Associazione dovra' da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3

Scopi

1. L'Associazione e' apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attivita' istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attivita' di volontariato.
2. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate

01006349 00001E37 W159A001
00055159 21/07/2021 10:35:10
4578-00088 28197A570C1F8292
IDENTIFICATIVO : 01191010606908



sociale, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi:

- educazione istruzione e formazione, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (lett. w).

3. Per lo svolgimento delle predette attivita' l'associazione si avvale prevalentemente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potra' inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalita' e metodi, nonche' collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie.

Art. 4

Attivita'

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potra' svolgere le seguenti attivita' promuovendo corsi, seminari, attivita' didattiche teorico pratiche, laboratori, giornate di studio, convegni, mostre, ricerche, pubblicazioni, spettacoli in genere, viaggi d'istruzione e visite guidate, incontri a carattere ricreativo, biblioteche ed ogni altra attivita' che si proponga:

- lo studio della condizione adulta ed anziana come ambito di ricerca e attenzione;
- iniziative di studio, incontro, dibattito, informazione e formazione in forma continuativa e sistematica, atte a migliorare l'invecchiamento attivo, la cittadinanza attiva,

le pari opportunita' e l'inserimento sociale delle persone adulte ed anziane;

- la sensibilizzazione del territorio ai problemi della vita nelle varie eta';

- la ricerca scientifica attinente;

- il confronto tra le culture delle precedenti generazioni e di quelle attuali allo scopo di contribuire alla crescita culturale e sociale, alla trasmissione tra le generazioni e al contrasto degli stereotipi;

- rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti ed istituti, aventi gli stessi fini, promuovendo iniziative comuni.

Potra' inoltre:

- federarsi, su decisione del Consiglio Direttivo, con organismi analoghi, mantenendo pero' la propria individualita' ed autonomia organizzativa ed amministrativa;

- accettare donazioni e legati, vendere gli immobili e beni immobiliari acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalita' della Associazione;

- acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare;

- ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie;

- istruire pratiche di richiesta per l'accesso all'ottenimento di contributi pubblici.

2. L'Associazione puo' svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attivita' principale. La determinazione delle attivita' diverse e' rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, e' tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attivita'.

3. L'Associazione potra', altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione e' ispirato a criteri di democraticita', pari opportunita' ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non e' prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti



dell'Associazione.

Art.6

Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalita' istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione e' a tempo indeterminato, salvo quanto disposto dall'art. 9 ("Cause di cessazione del rapporto associativo") e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che e' l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere obbligatoriamente indicate le ragioni e le motivazioni che ispirano ed inducono il richiedente a volersi associare; oltre a cio', deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e con le attivita' di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda e' comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato puo' proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne

il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:





- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) assenza prolungata alle riunioni d'Assemblea;
- d) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità'.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà'.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate

anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art.11

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E'



ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea puo' essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea puo' riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verra' dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a cio' appositamente nominato. Il verbale e' trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) nominare e revocare il revisore legale o la società di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno degli associati; in seconda convocazione e' validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione



dell'Associazione.

Art.16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto ne' di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, e' ammessa la procedura di voto mediante scrutinio segreto.

Art.17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo e' l'organo amministrativo dell'Associazione, e' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed e' composto da un numero di membri, che puo' variare da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 9, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non puo' essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. L'assemblea degli associati potra' deliberare un compenso per l'attivita' svolta dai componenti del Consiglio Direttivo, entro i limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, terzo comma, del d.Lgs. 117/2017.

Art.18

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione e' fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata entro la giornata che precede la data fissata per la riunione;
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo puo' riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalita' previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, e' presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese; nei casi di votazioni riguardanti le persone, e' ammessa la procedura di voto a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a cio' appositamente nominato. Il verbale e' trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attivita', da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) decidere in merito ai rapporti con i volontari;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;



- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attivita' diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalita' istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo puo' attribuire ad uno o piu' dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario della riunione del consiglio direttivo si occupa in generale della predisposizione del verbale della riunione e dell'aggiornamento del relativo libro sociale e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20

Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione e' nominato dal Consiglio Direttivo ed e' scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.
3. La durata in carica e' quella del Consiglio Direttivo.
4. La carica di Presidente puo' essere revocata dall'assemblea degli associati con le stesse modalita' previste per l'elezione del Consiglio Direttivo.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente ha la responsabilita' generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessita', provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilita', di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualita' di associato a seguito del verificarsi di una o piu' delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o piu' Consiglieri cessino dall'incarico per uno o piu' dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri cosi' subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovra' decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procedera' ad una nuova elezione. I Consiglieri cosi' subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intendera' decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere piu' anziano di eta', dovra' convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attivita' di ordinaria amministrazione.

Art.22

L'organo di controllo:

composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, potra' essere monocratico oppure formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed e' rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige



verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o piu' membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23

Competenze dell'organo di controllo

1. E' compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da' atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo puo' esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, puo' chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24

Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 l'assemblea dell'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione. Il revisore legale dei conti o la societa' di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. Il revisore legale dei conti o la societa' di revisione

vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l'incarico e' rinnovabile.

3. Il revisore o la societa' di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per gli enti del terzo settore.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la societa' di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Associazione provvedera' alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

5. Il revisore o la societa' di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25

Responsabilita' degli organi sociali

1. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e i revisori (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilita' nelle societa' per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il registro dei volontari.

2. L'Associazione dovra' in ogni caso tenere ogni altro libro e/o registro previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili



ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. Entro gli stessi termini, il Consiglio Direttivo dovrà inoltre sottoporre all'Assemblea degli associati un conto economico di previsione per l'esercizio successivo.
3. Il bilancio di esercizio e il conto economico di

previsione dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 30

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 31

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalita' di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione e' custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e' deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o piu' liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovra' essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalita' analoghe o affini, operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to ADRIANA PREDONZAN

" GIORGIO PERTEGATO (L.S.)

E' copia, stesa su 20 facciate, conforme all'originale nei miei atti, che rilascio per le parti.

Pordenone, 21-7-2021



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.

